

STATUTO

Articolo 1

Sede, natura e durata della Fondazione

1. È costituita la fondazione denominata “Fondazione Etica” – in forma abbreviata “FondazioneEtica” – (di seguito, la “**Fondazione**”), con sede legale in Brescia, piazza della Loggia, n. 5.
La Fondazione può avere sedi operative in altre città in Italia.
2. La Fondazione opera senza scopo di lucro, quale centro di ricerca no-profit e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità e promozione sociale.
3. La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 2

Scopi della Fondazione

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di promozione e utilità sociale, mediante lo svolgimento, per quanto non Ente del Terzo Settore, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito il “Codice del terzo settore”), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri fondatori e soci o delle persone aderenti. In particolare, le attività della Fondazione comprendono la:
 - a) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. v);
 - b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1, lett. w);
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i);
 - d) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lett. z).
2. La Fondazione si propone inoltre di:
 - a) **promuovere e difendere i diritti civili**, particolarmente quelli di cittadini, imprese, associazioni - **utenti e “azionisti” delle istituzioni pubbliche** - quali i diritti alla: trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito “**PA**”), rendicontazione economica e finanziaria, valutazione e misurazione indipendente della performance, fruizione di servizi pubblici efficienti, responsabilità (*accountability*) dei dirigenti pubblici, integrità del loro comportamento e un'efficace azione anti-corrruzione, una allocazione delle risorse pubbliche basata sul merito delle PA e una *spending review* guidata dalla valutazione della *performance*;

- b) collaborare con la PA al fine di garantire lo svolgimento di **servizi nell'interesse generale**, mettendo al centro del loro agire il **perseguimento del bene comune**;
- c) porre **l'etica pubblica** come premessa dell'azione della PA, affiancando la stessa nella prevenzione del fenomeno della corruzione.

Più in dettaglio, le finalità di cui sopra si esplicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel:

- rendere la PA **trasparente**, in modo che la pubblicazione di documenti, dati e informazioni non si riduca a un mero adempimento e consenta di mettere a disposizione di tutti **dati aggiornati, omogenei e comparabili**, oltre che in un formato **comprensibile e rielaborabile** (*open-data*), dando in tal modo piena attuazione alla Legge n. 33 del 2013, al Decreto Legislativo n. 97 del 2016 e alle Linee Guida di Anac del 28 dicembre 2016 (delibera n. 1309), le quali definiscono la trasparenza quale "*condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali*" integrando "*il diritto a una buona amministrazione*" e concorrendo "*alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio dei cittadini*";
- favorire **l'integrità** delle PA come definita dalla Legge n. 15 del 2009, puntando sulla cultura della trasparenza e sull'accesso civico come principali antidoti di una efficace politica di **prevenzione della corruzione**;
- rendere la PA **efficiente**, dando piena attuazione alle disposizioni normative del Decreto Legislativo n. 150 del 2009, attuativo della Legge n. 15 del 2009 in merito alla **valutazione e misurazione della performance**;
- favorire modalità di **valutazione esterna e indipendente** dell'azione amministrativa, che possano informare cittadini, imprese e associazioni su *come, quanto e per cosa* viene speso il denaro pubblico;
- far sì che nella **allocazione delle risorse pubbliche** i governi centrali e gli organismi internazionali decidano sulla base del merito delle PA, in un'ottica di *benchmarking* tra esse, realizzando un programma di *spending review* basato sulla *performance* delle singole amministrazioni e non su tagli lineari.

Il perseguimento delle sopra elencate finalità avviene raccogliendo e valorizzando le competenze ed esperienze dei fondatori e dei soci, oltre che di esperti vicini ai valori e alle finalità della Fondazione.

3. La Fondazione, al fine del miglior perseguimento degli scopi statutari, può esercitare, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.
4. La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3

Fondatori; Fondatori Qualificati; Soci Sostenitori; Soci Semplici

1. Sono "Fondatori" le persone, fisiche e giuridiche, indicate nell'Atto Costitutivo, che,

oltre ad aver costituito il patrimonio iniziale della Fondazione, hanno dato vita all'iniziativa.

2. Sono "Fondatori Qualificati" i Fondatori che, in sede di costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione, hanno effettuato conferimenti, anche diversi dal denaro, per un valore minimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) e che, continuativamente, per gli anni successivi alla costituzione della Fondazione, hanno versato un contributo annuo minimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00).
3. Sono altresì Fondatori Qualificati i Fondatori che, nella fase di costituzione della Fondazione, hanno contribuito a ideare il progetto iniziale e che, continuativamente, per gli anni successivi alla costituzione della Fondazione, hanno svolto attività a favore della Fondazione da cui sono conseguiti benefici o utilità di valore equivalente a quello minimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) previsto al comma precedente. Il valore delle attività equivalenti sarà accertato di volta in volta dall'Assemblea dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori.
4. Sono "Soci Sostenitori" le persone, fisiche e giuridiche, pubbliche e private, italiane ed estere, che versano continuativamente, per almeno dieci anni, contributi, da non imputare a Fondo Patrimoniale, per un valore minimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) all'anno, per le attività della Fondazione, o anche solo ad una di esse specificamente; tale valore potrà essere rivisto dall'Assemblea dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori ogni tre anni.
5. Sono "Soci Semplici" le persone, fisiche e giuridiche, pubbliche e private, italiane ed estere, che versano contributi annui, da non imputare a Fondo Patrimoniale, per le attività della Fondazione, o anche solo ad una di esse specificamente.

Articolo 4

Fondo Patrimoniale

1. Il Fondo Patrimoniale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, come indicato nell'Atto Costitutivo e successiva modifica approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 giugno 2009.
2. Il Fondo Patrimoniale della Fondazione, costituito da beni mobili e/o immobili, potrà essere incrementato e alimentato con:
 - a. eventuali avanzi di gestione;
 - b. liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed espressamente destinate ad accrescimento del patrimonio, per volontà dei donanti o dei testatori.
3. Il Fondo Patrimoniale della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro che opera nel rispetto dei principi espressi dal presente Statuto.
4. L'amministrazione del patrimonio è svolta con criteri di prudenzialità e di efficacia.

Articolo 5

Risorse di gestione

1. Per assicurare il conseguimento dei propri scopi istituzionali ed il proprio mantenimento, la Fondazione provvede ai suoi compiti con:
 - a. fondo di gestione iniziale, come risultante dall'Atto Costitutivo;
 - b. redditi netti derivanti dall'amministrazione del patrimonio;

- c. eventuali avanzi di gestione, che non siano destinati all'incremento del Fondo Patrimoniale;
 - d. atti di liberalità, contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti pubblici e/o privati, e disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del Fondo Patrimoniale per volontà del donante o del testatore;
 - e. risorse economiche derivanti da bandi di ricerca;
 - f. ogni altra entrata non destinata espressamente all'incremento del Fondo Patrimoniale.
2. In ogni caso, le risorse di cui ai precedenti punti da a) ad e) saranno utilizzate dalla Fondazione esclusivamente ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per il compimento delle proprie attività caratteristiche e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vicepresidente (in assenza della figura del Presidente *ad honorem*);
 - e) il Presidente *ad honorem*;
 - f) il Direttore.
2. A tali organi possono essere affiancati:
 - a) il Comitato Scientifico;
 - b) il Comitato Raccolta Fondi;
 - c) i Revisori Contabili.

Articolo 7

Assemblea dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori

1. L'Assemblea dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori è costituita dai Fondatori Qualificati e dai Soci Sostenitori.
2. L'Assemblea dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'illustrazione del bilancio consuntivo, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione. Viene convocata altresì per la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. La convocazione avviene secondo le modalità previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione indicate all'articolo 10 che segue.
4. Ciascuno dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro soggetto legittimato all'intervento, conferendogli delega scritta.
5. Salvo diversa disposizione del presente Statuto, l'Assemblea dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori è regolarmente costituita se vi sono presenti o rappresentati almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera, sulle materie di propria

competenza, con la maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. L'Assemblea dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori delibera con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, in relazione alla ratifica delle modifiche statutarie delle funzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione deliberate ai sensi del successivo articolo 9, comma 2, lett. g.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, se non designato, dal Presidente *ad honorem* o dal soggetto designato dagli intervenuti a maggioranza.
8. Delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dovrà essere redatto verbale da annotare nel relativo libro, a cura del Presidente e del Segretario. Il verbale resterà a disposizione dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori unitamente agli eventuali documenti allegati.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri da 3 (tre) a 9 (nove), ivi compreso il Presidente, e dura in carica 3 (tre) esercizi con facoltà di rinnovo.
2. I componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono nominativamente indicati nell'Atto Costitutivo della Fondazione. Con riguardo ai mandati successivi al primo, il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori, secondo i criteri che seguono:
 - a. il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definito dall'Assemblea dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori con decisione adottata a maggioranza assoluta degli intervenuti;
 - b. tre quarti dei membri sono nominati dai Fondatori Qualificati, come di volta in volta rilevati, e dai loro eventuali eredi o successori a titolo universale, con decisione adottata a maggioranza assoluta dei Fondatori Qualificati intervenuti;
 - c. un quarto dei membri è nominato dai Soci Sostenitori, con decisione adottata a maggioranza assoluta dei Soci Sostenitori intervenuti;
 - d. qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta di riflettere le suddette proporzioni, il diritto di nomina di spettanza di ciascuna categoria viene arrotondato a favore dei Fondatori Qualificati.
3. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione non è retribuita.
4. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione con delibera adottata a maggioranza assoluta degli intervenuti, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, del presente Statuto. La durata della carica del Presidente è stabilita 3 (tre) esercizi con facoltà di rinnovo.
5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì un Vicepresidente e/o un Presidente *ad honorem*, con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente, o se non designato, al Presidente *ad honorem*.
6. I consiglieri nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica, per qualsiasi causa, restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno due consiglieri.
8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvo i limiti di legge. Ferma la maggioranza richiesta ai fini della valida approvazione delle deliberazioni consiliari, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
9. Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di 3 (tre) volte consecutive.

Articolo 9

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, l'esercizio della funzione di indirizzo e di governo, attraverso l'indicazione delle linee strategiche sulle quali la Fondazione orienta i campi di azione e le proprie scelte, nel rispetto degli scopi statutari, nonché attraverso l'elaborazione e la realizzazione delle iniziative che ritiene più opportune nell'interesse della Fondazione medesima.
2. In particolare, rientrano tra le competenze del Consiglio di Amministrazione:
 - a. l'individuazione delle linee generali nel rispetto delle quali vengono svolte l'amministrazione, la gestione patrimoniale e la politica degli investimenti;
 - b. l'approvazione del bilancio;
 - c. la costituzione di riserve facoltative ed il relativo accantonamento di redditi, proventi ed avanzi di gestione;
 - d. l'accettazione o il rifiuto di lasciti, donazioni, oblazioni e contributi devoluti alla Fondazione;
 - e. la ratifica degli atti di propria competenza adottati in via autonoma dal Presidente e/o dal Vicepresidente e/o dal Presidente *ad honorem* nei casi di urgenza e di evidente necessità;
 - f. l'assunzione di partecipazioni in associazioni, fondazioni o società ovvero la fusione in altri enti;
 - g. l'approvazione e la modifica dello Statuto;
 - h. la nomina e la eventuale revoca del Direttore della Fondazione;
 - i. la nomina e la eventuale revoca dei membri del Comitato Scientifico;
 - j. la nomina e la eventuale revoca dei Revisori Contabili;
 - k. la deliberazione circa l'estinzione della Fondazione;
 - l. la nomina e il licenziamento di personale e la determinazione del trattamento giuridico ed economico qualora si tratti di assunzioni a tempo indeterminato;
 - m. l'istituzione e l'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori della sede legale;
 - n. la deliberazione dei poteri e dei compiti che ritiene di conferire al Presidente, al Vicepresidente, al Presidente *ad honorem*, ad altri consiglieri e al Direttore in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto.

Articolo 10

Modalità di convocazione e di svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente.
2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, viene inviata, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica al domicilio dei singoli consiglieri, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza.
3. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo posta elettronica, con almeno 1 (un) giorno di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.
4. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma presso la sede legale o presso la sede operativa o, in casi particolari, anche in luoghi diversi.
6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche esclusivamente in teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati; la partecipazione *online* sarà consentita anche per le figure del Presidente dell'adunanza e del segretario della riunione.

Articolo 11 Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente della Fondazione dovrà essere scelto tra i Fondatori Qualificati o tra gli amministratori da questi designati.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori e del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell'attività della Fondazione, vigila sul suo andamento generale e sovrintende sull'andamento della gestione.
4. La Fondazione può stare in giudizio in persona del Presidente, che la rappresenta in tale sede a tutti gli effetti.
5. Il Presidente, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, può conferire procura per il compimento di atti determinati o categorie di atti o singoli affari, anche a soggetti estranei alla Fondazione.
6. In caso di impedimento, può essere sostituito dal Vicepresidente e/o dal Presidente *ad honorem*, se nominati.

Articolo 12 Vicepresidente

1. Fermo restando che in presenza della figura del Presidente *ad honorem* non è necessaria la nomina di alcun Vicepresidente, qualora nominato, al Vicepresidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione in caso di impedimento temporaneo del Presidente.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni e i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione, tra cui la deliberazione su eventuali accordi di collaborazione tra la

Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali, a firma congiunta con il Direttore. Nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti dovranno essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Articolo 13

Presidente *ad honorem*

1. Al Presidente *ad honorem* spetta la legale rappresentanza della Società in caso di impedimento temporaneo del Presidente.
2. Il Presidente *ad honorem* svolge le funzioni e i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione. Nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti dovranno essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Articolo 14

Direttore

1. Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi componenti.
2. Il Direttore svolge le funzioni e i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore, in particolare, predispone annualmente, entro aprile, la relazione consuntiva sulle attività realizzate nell'anno solare precedente e la programmazione delle attività e dei progetti per il nuovo anno; dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente della stessa. Il Direttore è inoltre responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione. Coordina e controlla le attività degli studiosi e ricercatori che beneficiano di contributi o borse della Fondazione.
4. Il Direttore può altresì ricevere e conferire mandati specifici per particolari incarichi.
5. Il Direttore potrà ricevere un emolumento per l'attività svolta, emolumento rimesso alla determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Comitato Scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico, composto da almeno 5 (cinque) componenti.
2. I membri del Comitato Scientifico rimarranno in carica 3 (tre) esercizi con facoltà di rinnovo.
3. Possono far parte del Comitato Scientifico docenti, imprenditori, professionisti ed esperti a vario titolo negli ambiti di cui la Fondazione si occupa; personalità che si sono distinte per iniziative di valore sociale nel campo del *no-profit*, in Italia e all'estero, nonché per competenze e meriti non necessariamente espressi in posizioni professionali.

4. Il Comitato Scientifico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nomina al proprio interno un Coordinatore.
5. Il Coordinatore convoca le riunioni del Comitato Scientifico con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione al precedente articolo 10.
6. Il Coordinatore è responsabile delle attività del Comitato Scientifico, sulle quali riferisce con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione.
7. Il Comitato Scientifico studia e formula proposte in ordine alla programmazione delle attività della Fondazione. La programmazione è soggetta comunque all'approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 16

Comitato Raccolta Fondi

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Raccolta Fondi, composto da 2 (due) a 5 (cinque) componenti.
2. I membri del Comitato Raccolta Fondi rimarranno in carica 3 (tre) esercizi con facoltà di rinnovo.
3. Il Comitato si occupa di reperire le risorse finanziarie necessarie per le attività della Fondazione, da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, assicurando la massima trasparenza dei trasferimenti, nonché la analitica rendicontazione dei conseguenti impieghi.

Articolo 17

Revisione legale dei conti

1. Il Consiglio di Amministrazione può affidare la revisione legale a uno o più soggetti esterni al proprio seno individuati tra revisori contabili che abbiano i requisiti professionali richiesti per l'esercizio del controllo legale dei conti.
2. I Revisori Contabili, ove nominati, durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rinnovati.
3. I Revisori Contabili, ove nominati, assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
4. Il soggetto cui sarà affidata la revisione legale dei conti avrà il compito di predisporre la relazione al bilancio di esercizio.

Articolo 18

Bilancio

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 600/73, il Direttore, con il supporto di un consulente incaricato, provvede a redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente comprensivo di una situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'organizzazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad approvare il progetto di bilancio come sopra redatto entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, accompagnandolo con una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato; la relazione deve, tra l'altro, illustrare la

politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio della Fondazione ed agli investimenti realizzati.

3. Al bilancio deve essere allegata la relazione del Revisore Contabile, se nominato.

Articolo 18-bis

Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione e distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 18-ter

Scioglimento ed Estinzione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo scioglimento, con le maggioranze previste dal presente statuto, se lo scopo della stessa divenga impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 c.c. o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, comma 1, c.c.
2. Nel caso in cui si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.
3. In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad Enti del Terzo Settore, debitamente iscritti nel RUNTS, che perseguono i medesimi scopi della Fondazione, scelti dai liquidatori.

Articolo 19

Disposizioni finali

La Fondazione è soggetta alla disciplina dettata dal presente Statuto e, per quanto da esso non previsto, dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali in materia di persone giuridiche private e, in particolare, in materia di fondazioni.